

NOVITA' 2021 IMPOSTA DI BOLLO SULLE E-FATTURE**NUOVE SCADENZE 2021 PER L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

Con il DM 4.12.2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2021 il differimento dei termini ordinari per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il pagamento dell'importo dovuto per il primo, terzo e quarto trimestre solare deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo, mentre l'imposta dovuta sulle e-fatture relative al secondo trimestre solare deve essere pagata entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

VERSAMENTO MARCHE DA BOLLO FATTURE ELETTRONICHE DAL 1.1.2021		
.PERIODO DI RIFERIMENTO	REQUISITI	NUOVE SCADENZE
I trimestre	Superiore a euro 250	31/05/2021
Somma I e II trimestre	Superiore a euro 250	30/09/2021
Somma I e II trimestre	Inferiore a euro 250	30/11/2021
III trimestre	Qualsiasi importo	30/11/2021
IV trimestre	Qualsiasi importo	28/02/2022

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

I trimestre codice 2521

II trimestre codice 2522

III trimestre codice 2523

IV trimestre codice 2524

INTEGRAZIONE DELLE FATTURE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1° gennaio 2021, con riferimento alle fatture inviate al Sistema di Interscambio (SdI) e sulla base dei dati in proprio possesso, l'Agenzia delle Entrate, procede, per ciascun trimestre solare, all'integrazione delle fatture "che non riportano l'evidenza dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta", mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore (o dell'intermediario delegato) entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre.

Qualora si ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, il cedente o prestatore potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo al trimestre (per il II trimestre entro il 10.09).

L'Agenzia renderà noto al cedente/prestatore (o all'intermediario delegato) l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuto, calcolato sulla base delle fatture trasmesse dal soggetto passivo, nonché delle integrazioni proposte (eventualmente variate dal contribuente), entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre (entro il 20 settembre per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre solare).

Le modalità tecniche per porre in essere le procedure di integrazione, della messa a disposizione, consultazione e variazione dei dati da parte del soggetto passivo verranno stabilite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche inviate tramite Sdi, l’Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del DLgs. n. 471/97, ridotta ad un terzo, e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non procede al versamento delle somme entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione o “entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti”, l’imposta non versata verrà iscritta a ruolo a titolo definitivo (art. 2 del DM 4 dicembre 2020).